

**RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE
MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo")

PARTE A

Proposta di legge regionale, ai sensi dell'art. 31, comma 1, dello Statuto della Regione Abruzzo: "Disposizioni urgenti per la sperimentazione del reddito minimo garantito nei Comuni di Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Lettomanoppello, Manoppello e Tocco da Casauria, in Provincia di Pescara"

su iniziativa di: Comuni di Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Lettomanoppello, Manoppello e Tocco da Casauria

PARTE B

Tipologia della proposta di spesa (art. 3 D. Lgs. 76/2000 e L.R. 81/1977)

Segnare la categoria di appartenenza della legge:

<u>a) spesa una tantum</u> : stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell'ambito dell'unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<u>b) leggi di spesa che disciplinano spese continuative e ricorrenti</u> : determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alle leggi di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa e della copertura finanziaria (art. 3, co. 1, D. Lgs. 76/2000, art. 10 L.R. 81/77).	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<u>c) leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento</u> : indicano l'ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima (art. 3, co. 2, D. Lgs. 76/2000, art. 11 L.R. 81/77).	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<u>d) leggi di spesa continuativa a carattere preminente</u> : quantificano la spesa annuale per l'attuazione di interventi a carattere pluriennale, per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione nel tempo assume un interesse preminente (art. 3, co. 3, D. Lgs. 76/2000, art. 12 L.R. 81/77).	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<u>e) leggi di spesa per opere o interventi, la cui esecuzione si protrae per più esercizi</u> : oltre a indicare gli elementi di cui al punto c), autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio (art. 3, co. 4, D. Lgs. 76/2000).	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

PARTE C

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :

E' indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d'investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

C.1 Analisi qualitativa:

I Comuni interessati dalla sperimentazione del Reddito Minimo Garantito (RMG), Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Lettomanoppello, Manoppello e Tocco da Casauria, pur riconoscendo nel lavoro il mezzo per il superamento dello stato di necessità e bisogno e per garantire la dignità degli individui, da sempre hanno dimostrato la sensibilità per azioni ed interventi di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

Nel 2012 è stato proposto al Consiglio Regionale un Progetto di legge, recepito al numero 498/13, "Interventi a sostegno del Reddito Minimo Garantito" al fine di sensibilizzare anche gli amministratori regionali a tale istituto costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie.

Il Progetto di legge regionale, ai sensi dello Statuto, è stato discusso ed approvato all'unanimità sia nelle Commissioni competenti, sia in Consiglio Regionale ed è diventata la legge regionale 18 giugno 2013, n. 16 "Interventi a sostegno del Reddito Minimo Garantito".

La legge prevedeva due adempimenti:

la partecipazione della Regione Abruzzo agli atti europei in materia;

una proposta di legge alle Camere per l'istituzione, in Italia, del Reddito minimo garantito.

La prima è stata assunta con atto della VI Commissione, Politiche Europee.

La seconda è stata presentata ma non è stata discussa.

I Comuni interessati, pertanto, hanno proposto un nuovo progetto di legge "Disposizioni urgenti per la sperimentazione del reddito minimo garantito nei comuni di Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Lettomanoppello, Manoppello e Tocco da Casauria in Provincia di Pescara".

Il fine è quello di procedere alla sperimentazione di tale istituto nei propri territori con lo scopo specifico di dimostrarne la bontà, l'utilità e la necessità per garantire, non solo nel periodo di sperimentazione ma anche successivamente, l'uscita delle famiglie interessate dallo stato di bisogno, accompagnando il trasferimento monetario con interventi mirati ad investimenti per la creazione di nuova occupazione.

L'ammontare del trasferimento monetario, che riguarda le famiglie, è variabile in quanto integrativo del reddito complessivo delle stesse.

Esso è pari alla differenza tra il reddito mensile percepito e la soglia di € 609,00 mensili per gli anni della sperimentazione, valutata in relazione alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT per il 2007.

E' prevista, altresì, una ulteriore integrazione in base ai componenti della famiglia.

Durata prevista dell'intervento: 42 mesi, con possibilità, eventuale, di proroghe.

L'erogazione avviene mensilmente.

Il soggetto preposto all'erogazione è l'Associazione temporanea dei Comuni interessati per il tramite del Comune di residenza degli interessati.

Si prevede, altresì, una somma per investimenti, finalizzata alla creazione di posti di lavoro rivolti alle famiglie oggetto della sperimentazione, tali da garantire ai soggetti interessati autonomia finanziaria anche alla fine o durante il periodo di sperimentazione.

I beneficiari del RMG debbono essere privi di reddito, ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in € 609,00 mensili per una persona che vive sola.

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base di scale di equivalenza.

Possono inoltrare domanda i soggetti legalmente residenti in uno dei Comuni, che effettuano la sperimentazione, da almeno 12 mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, da almeno tre anni.

C.2 Analisi quantitativa:

La proposta di legge prevede due modalità di intervento: trasferimenti monetari diretti alle famiglie; investimenti sul territorio a fini occupazionali (articolo 1 commi 2 e 3).

L'ammontare del trasferimento monetario, che riguarda le famiglie, è variabile in quanto integrativo del reddito complessivo delle stesse.

Esso è pari alla differenza tra il reddito mensile percepito e la soglia di € 609,00 mensili per gli anni della sperimentazione, valutata in relazione alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT per il 2007.

Le famiglie interessate, con un reddito al di sotto della soglia di povertà, in base agli ultimi dati noti, riferiti all'anno 2011, sono 507. Il calcolo dei trasferimenti monetari è stato conteggiato in base al numero delle famiglie, suddivise per fasce di reddito. Alla indennità mensile è prevista una integrazione in base alla composizione del nucleo familiare.

I trasferimenti monetari stimati ammontano, complessivamente, per il primo anno (2016), a € 3.086.756,00 di cui € 2.174.156,00 per indennità mensili ed € 912.600,00 per integrazione in base ai componenti del nucleo familiare.

Si prevede poi una somma pari ad € 1.000.000,00 per investimenti a fini occupazionali che interesseranno le famiglie incluse nella sperimentazione.

Pertanto, avendo quale obiettivo, almeno un numero di 50 occupati per anno, tra le persone interessate dalla sperimentazione e, quindi, una loro uscita dalla stessa, per il secondo anno (2017) i trasferimenti monetari stimati ammontano, complessivamente a € 2.653.356,00 di cui € 1.830.756,00 per indennità mensili ed € 822.600,00 per integrazione in base ai componenti del nucleo familiare.

Per il secondo anno (2017) si prevedono investimenti per € 1.433.400,00 al fine di trasformare in interventi sul territorio i risparmi, quantificabili in € 433.400,00, ottenuti dall'uscita dalla sperimentazione dei soggetti reinseriti nel mondo del lavoro.

Per il terzo anno (2018) i trasferimenti monetari stimati ammontano, complessivamente a € 2.339.956,00 di cui € 1.607.356 per indennità mensili ed € 732.600,00 per integrazione in base ai componenti del nucleo familiare.

Per il terzo anno (2018) si prevedono investimenti per € 1.746.800,00 al fine di trasformare in interventi sul territorio i risparmi, quantificabili in € 746.800,00, ottenuti dall'uscita dalla sperimentazione dei soggetti reinseriti nel mondo del lavoro.

Per il quarto anno (2019, sei mesi) i trasferimenti monetari stimati ammontano, complessivamente a € 984.778,00 di cui € 663.478,00 per indennità mensili ed € 321.300,00 per integrazione in base ai componenti del nucleo familiare.

Per il quarto anno (2019, sei mesi) si prevedono investimenti per € 1.058.600,00 al fine di trasformare in interventi sul territorio i risparmi, quantificabili in € 558.600,00, ottenuti dall'uscita dalla sperimentazione dei soggetti reinseriti nel mondo del lavoro.

A questo si aggiunge la spesa annua per il personale ed il funzionamento degli Uffici preposti alla gestione della sperimentazione, valutata in € 30.000,00 anno (dieci addetti per 12 ore mensili). Il personale verrà assicurato dai dipendenti dei Comuni interessati tramite Progetto Obiettivo.

Il costo annuo, 2016, 2017, 2018, ammonta ad € 4.116.756,00, per il 2019 ad € 2.058.378,00. Per un totale complessivo della sperimentazione, per 42 mesi, di € 14.408.646,00.

Per le conseguenze finanziarie:

Tabella 1

Articolo Disegno Legge	U.P.B.	Bilancio pluriennale		
		2015	2016	2017
Spesa corrente				
Articolo n. 1, comma 2	13.01.003	0	3.116.756,00	2.683.356,00
Articolo n.		0	0	0
Articolo n.		0	0	0
Totale effetti finanziari spesa corrente		0	3.116.756,00	2.683.356,00
Spesa in conto capitale				
Articolo n. 1, comma 3	13.02.003	0	1.000.000,00	1.433.400,00
Articolo n.		0	0	0
Articolo n.		0	0	0
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale		0	1.000.000,00	1.433.400,00
Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione		0	4.116.756,00	4.116.756,00

PARTE D

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Per l'anno 2015 non si prevedono oneri a carico del bilancio. La copertura finanziaria relativa all'anno 2016 è assicurata, per € 3.116.756,00 dalla riduzione dell'UPB 02.01.003, capitolo 11478 denominato "Compensazione Stato-Regioni per ecoincentivi e nuove tariffe ex L. 296/2006" , e per € 1.000.000,00 dalla riduzione dell' UPB 04.02.001, capitolo 152360 denominato "Contributi per esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari – L.R. 03.04.1995, n. 25". Per l'anno 2017 la copertura finanziaria è assicurata, per € 2.683.356,00 dalla riduzione del'UPB 02.01.003, capitolo 11478 denominato "Compensazione Stato-Regioni per ecoincentivi e nuove tariffe ex L. 296/2006" , e per € 1.433.400,00 dalla riduzione dell' UPB 04.02.001, capitolo 152360 denominato "Contributi per esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari – L.R. 03.04.1995, n. 25".

Sezione I

<u>D.1 Presenza nella legge della "clausola di salvaguardia".</u>	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
D.2. <u>Rinviata espressamente alle leggi di bilancio:</u> in quanto la proposta comporta oneri di carattere continuativo o ricorrente (L.R. n. 81/77).	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
D.3. <u>Rinvio ai successivi bilanci:</u> in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<u>D.4. Presenza nel disegno di legge della "clausola di neutralità finanziaria".</u>	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
<u>D.5. Modalità di copertura utilizzata per la Regione.</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).

Tabella 2

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI								
Legge regionale	Articolo	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	U.P.B.	SALDO NETTO DA FINANZIARIE			Importo complessivo (per programma pluriennale)
					2015	2016	2017	
			4	5	6	7	8	9
			ONERI					
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)		0	0	0	0
			U.P.B.	13.01.003	0	3.116.756,00	2.683.356,00	5.800.112,00
			U.P.B.	13.02.003	0	1.000.000,00	1.433.400,00	2.433.400,00
			Totale oneri a carico della Regione (A)		0	4.116.756,00	4.116.756,00	8.233.512,00
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)		0	0	0	0
			TOTALE ONERI (C)		0	4.116.756,00	4.116.756,00	8.233.512,00
			COPERTURE					
			Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (co. 3, art. 21, L.R. 3/2002)		0	0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)		0	0	0	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura <u>non obbligatoria</u> , formatesi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)		0	0	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)		0	0	0	0
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (co. 2, art. 27, L.R. 03/2002)	02.01.003 11478	0	3.116.756,00	2.683.356,00	5.800.112,00
				04.02.001 152360	0	1.000.000,00	1.433.400,00	2.433.400,00
			Imputazione esatta della spesa ad una o più U.P.B. del bilancio annuale vigente		0	0	0	0
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)		0	4.116.756,00	4.116.756,00	8.233.512,00
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)		0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)		0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B)		0	0	0	0

PARTE E

Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale)

E.1 Descrivere l'impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione .¹

Il presente progetto di legge non produce impatti sull'attuazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

¹ La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di programmazione economica e finanziaria che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3/2002 .